

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
Comunicato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Scadenza di presentazione delle candidature: 9 OTTOBRE 2024

Scadenza di presentazione delle candidature: 9 OTTOBRE 2024

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", il Consiglio regionale intende procedere alla nomina del **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31.

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 31/2009 il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale (legge 17 febbraio 1978 n. 108 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e legge 23 aprile 1981 n. 154 recante "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*").

Il Garante deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Non sono eleggibili alla carica di Garante:

- a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Sono incompatibili con la carica di Garante:

- a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
- c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

Al Garante spetta un'indennità di carica mensile lorda pari a Euro 2.500,00 nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale secondo criteri e limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza. Al Garante spetta altresì il trattamento di missione riservato ai Consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale apposita domanda corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo, contenente, **a pena di irricevibilità**:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 9 OTTOBRE 2024**.

(Si precisa che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 40 i termini per la presentazione delle candidature sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre. I termini riprendono a decorrere dal 16 settembre 2024).

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il modello specifico per la presentazione della candidatura è disponibile in allegato o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Infine si informa che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento ue 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: <https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757324/5757239
pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it - mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

**MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL GARANTE REGIONALE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R. n. 31/2009)**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... il
residente a C.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel. fax
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a:

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (L.R. n. 31/2009)

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
 - ☐ laurea in discipline giuridiche o umanistiche:
 - ☐ competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
 - ☐ esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile;
- 3*. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.
- 4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
.....
5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:
.....
.....
- 6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....
.....

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

9. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

10*. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di *ineleggibilità* di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31

12*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di *incompatibilità* di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31

☐ di trovarsi in alcuno dei casi di *incompatibilità* di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31 e, in particolare.....

13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 9 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31;

dichiara altresì

15. di essere consapevole che la nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;

16. di accettare preventivamente la nomina;

17. di allegare alla presente:

☐ ☐ copia fotostatica del documento di identità personale

☐ ☐ *curriculum vitae*

18. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 28 del 29 novembre 2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

**NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**

**L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ
DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.
10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:**
<https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine>

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e n. 154/1981 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale".

4. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di

servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur

avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Il conferimento della carica di Garante ad una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto

di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio

(art. 2 c. 5 L.r. 2 dicembre 2009 n. 28).

6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

10. Art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. n. 31/2009 non sono eleggibili:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali,

provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

12. Ai sensi dell'art. 7, commi 3, 4 e 5, della l.r. n. 31/2009 sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano) Tel. 011 5757.324/.239
e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it